

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 marzo 2021, n. 135

L.R. 1/2009, art. 12 - adozione del "Programma regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l'acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone".

OGGETTO: L.R. 1/2009, art. 12 - adozione del “Programma regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 10 febbraio 2020, n. 6, concernente “Regolamento dei lavori della Giunta regionale”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021 n. 20: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” ora denominata “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L352 del 24 dicembre 2013);

VISTA la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente: “Disciplina della riproduzione animale”;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTO il D.Lgs. n. 52 dell’11 maggio 2018, avente ad oggetto “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, che abroga e sostituisce la Legge 15 gennaio 1991, n. 30;

CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 52 dell’11 maggio 2018, il rinvio alle norme abrogate della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto stesso;

VISTA la Legge Regionale 3 febbraio 2009, n. 1, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’articolo 12 “Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico” della sopra citata L.R. n. 1/2009, la Regione favorisce la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla Legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche ed incentiva il miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge;

CONSIDERATO che, in particolare, i commi 2 e 4 dell’articolo 12 della stessa L.R. n. 1/2009, stabiliscono che la Giunta regionale, con propria deliberazione, proceda a determinare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, i criteri e le modalità di erogazione di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’utilizzazione, nell’ambito dei propri allevamenti o delle stazioni di monta

pubbliche, di riproduttori maschi di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 30/1991 e successive modifiche;

CONSIDERATO che, in base al comma 3 dell'articolo 12 della stessa L.R. n. 1/2009, gli aiuti sopra menzionati sono erogati in regime "de minimis";

RITENUTO, pertanto, di adottare il documento denominato "Programma regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l'acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone", allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, conseguentemente, di destinare in favore delle aziende agricole zootecniche laziali, a copertura del Programma regionale triennale di cui sopra, la somma di euro 255.000 a valere sul capitolo B11911 - "spese relative alla produzione agricola, caccia e pesca (parte corrente) - trasferimenti correnti a altre imprese" macroaggregato 1.04.03.99.000, così ripartita:

- esercizio 2021 euro 105.000;
- esercizio 2022 euro 75.000;
- esercizio 2023 euro 75.000,

da utilizzare per l'acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, provvederà a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione del bando pubblico per l'assegnazione delle risorse alle aziende agricole zootecniche interessate ed i provvedimenti per l'erogazione dei fondi alle ditte beneficiarie;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di adottare l'allegato documento denominato "Programma regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l'acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di destinare in favore delle aziende agricole zootecniche laziali, a copertura del Programma regionale triennale di cui sopra, la somma di euro 255.000 a valere sul capitolo B11911 - "spese relative alla produzione agricola, caccia e pesca (parte corrente) - trasferimenti correnti a altre imprese" macroaggregato 1.04.03.99.000, così ripartita:
 - esercizio 2021 euro 105.000;
 - esercizio 2022 euro 75.000;
 - esercizio 2023 euro 75.000,

da utilizzare per l'acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone.

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, provvederà a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione del bando pubblico per l'assegnazione delle risorse alle aziende agricole zootecniche interessate ed i provvedimenti per l'erogazione dei fondi alle ditte beneficiarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it.

PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE 2021-2023 DI AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE ZOOTECHNICHE PER L'ACQUISTO DI RIPRODUTTORI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE RAZZE INTERESSATE DA PROCESSI DI SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA VARIABILITÀ GENETICA DELLE RAZZE AUTOCTONE

Finalità e azioni previste

La Regione Lazio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13 febbraio 2009 n. 1, attua un programma triennale di aiuto alle aziende zootecniche del Lazio per interventi volti a migliorare la gestione della riproduzione animale, sia per la conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone a ridotta diffusione e per il miglioramento genetico delle razze interessate da selezione, che per il risanamento da particolari patologie o per il miglioramento delle performance, con particolare attenzione alle razze che, in quanto correlate all'esercizio del pascolo, garantiscono funzioni ambientali di conservazione degli habitat seminaturali, oltre che garantire il diritto di scelta del consumatore, particolarmente attento nel valutare il ruolo degli allevamenti intensivi nell'incidere sui cicli dell'acqua e dell'azoto.

L'aiuto riveste particolare interesse pubblico, in quanto la gestione riproduttiva è uno dei principali strumenti non solo per migliorare l'efficienza aziendale, ma anche per conseguire obiettivi di interesse generale, quali preservare la biodiversità e gli equilibri ambientali, migliorare la prevenzione sanitaria negli allevamenti e tutelare la salute umana. Per prevenire la diffusione delle epizootie, è fondamentale introdurre negli allevamenti animali sani, in particolare nei casi di malattie geneticamente trasmissibili, quali la scrapie per gli ovini, oggetto di specifici piani di eradicamento nazionali e regionali.

La realizzazione del programma triennale di aiuto persegue sei diversi obiettivi:

- **Obiettivo 1:** miglioramento genetico negli allevamenti bufalini allo scopo di:
 - a) prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione, migliorare i livelli di produttività e qualità delle produzioni;
 - b) estendere l'utilizzo di riproduttori provati e di elevate qualità genetiche;
 - c) estendere l'utilizzo di riproduttori extra-aziendali negli allevamenti bufalini riducendo l'inincrocio;
- **Obiettivo 2:** miglioramento genetico e incremento di variabilità negli allevamenti bovini da carne allo scopo di:
 - a) prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
 - b) migliorare le performance produttive;
- **Obiettivo 3:** miglioramento genetico e incremento di variabilità negli allevamenti bovini da latte non intensivi allo scopo di:
 - a) prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
 - b) migliorare le performance produttive;
 - c) ottimizzare l'indice di interparto (ASPP);
- **Obiettivo 4:** miglioramento genetico negli allevamenti ovicaprini allo scopo di:
 - a) prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
 - b) migliorare le performance produttive;
- **Obiettivo 5:** incremento di variabilità genetica negli allevamenti di equidi di razze autoctone a rischio di erosione genetica allo scopo di:
 - a) prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
 - b) conservare la variabilità del patrimonio genetico di razze a rischio di erosione;

- c) sostenere l'attività delle stazioni di monta equina;
- **Obiettivo 6:** incremento di variabilità genetica negli allevamenti ovicaprini e suini di razze autoctone a rischio di erosione genetica allo scopo di:
 - a) prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
 - b) conservare la variabilità del patrimonio genetico di razze a rischio di erosione genetica.

Ambito di applicazione

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013), nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni").

Soggetti beneficiari

Imprese agricole ad indirizzo zootecnico, attive nel Lazio, che:

- siano agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento.
- siano titolari di partita IVA ed iscritte alla CCIAA - sezione imprese agricole;
- siano iscritte nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
- siano iscritte al Libro Genealogico di interesse (o con istanza in itinere);
- non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- non abbiano beneficiato di agevolazioni che comportino, in ragione dell'aiuto atteso, il superamento del limite vigente per gli aiuti in regime *de minimis* negli ultimi tre esercizi finanziari (esercizio in corso all'atto dell'istanza e i due precedenti);
- non abbiano richiesto e si impegnino a non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta;
- siano titolari di stazione di monta (solo per l'acquisto di stalloni di equidi);
- abbiano una dimensione minima dell'allevamento pari ad almeno 20 UBA per l'attuazione degli obiettivi 1, 2, 3 e di 15 UBA per l'attuazione dell'obiettivo 4.

Spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di riproduttori maschi nei limiti dell'importo previsto dal presente programma.

Per ogni soggetto beneficiario, nell'arco del triennio del programma, non potrà essere corrisposto un contributo che comporti il superamento del limite vigente per gli aiuti in regime *de minimis*. Il bando attuativo potrà prevedere ulteriori limiti al contributo erogabile per azienda al fine di assicurare il più ampio accesso possibile ai benefici del Programma.

Il contributo non può essere concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non sia finalizzato al miglioramento genetico o si configuri come un semplice trasferimento di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale.

Agevolazioni previste

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale pari al 60% della spesa sostenuta per l'acquisto di riproduttori iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG) o registri anagrafici di razza (RR.AA), secondo la normativa vigente, solo per le razze riportate nella tabella sottostante e afferenti alle specie:

- Bovina;
- Bufalina;
- Ovina;
- Caprina;
- Equina;
- Asinina;
- Suina.

Obiettivo	Razza interessata
1	Bufala mediterranea
2	Bovini da carne: <u>Razze tradizionali:</u> Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica <u>Razze specializzate:</u> Limousine, Charolaise, Piemontese
3	Bovini da latte: Frisona, Bruna Alpina e Pezzata Rossa
4	Ovini: Sarda, Comisana, Massese, Assaf e Lacaune Caprini: Saanen, Maltese e Sarda
5	Equidi a rischio di erosione: Cavallo Maremmano, TPR, Pony Esperia, Lipizzano, Tolfetano e Romano, cavallo del Cicolano Asinini: Amiatino, Viterbese, Martinafranca e Ragusano
6	Ovicapri e suini a rischio di erosione Ovicapri: pecora Sopravissana, Capra Monticellana, Capestrina e Grigia Ciociara Suini: Casertano, Nero Reatino e Nero dei Monti Lepini

Requisiti sanitari dei riproduttori

I riproduttori maschi, per essere oggetto di agevolazioni regionali, devono essere esenti da tutte le patologie soggette a profilassi obbligatoria e da malattie infettive legate alla riproduzione.

Impegni e obblighi

È fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento i capi oggetto dell'aiuto per almeno tre anni dalla data di acquisto.

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento del presente Programma, sono stanziati euro 105.000 per l'annualità 2021, euro 75.000 per l'annualità 2022 ed euro 75.000 per l'annualità 2023 sul capitolo B11911 "spese relative alla produzione agricola, caccia e pesca (parte corrente) - trasferimenti correnti a altre imprese". L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti in ordine al reperimento di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili. Le domande potranno essere presentate mediante una procedura a sportello e verranno finanziate fino a concorrenza degli importi stanziati.